

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis d.lgs. 163/2006

accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046

sede legale: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691210

pec : schio.vi@cert.ip-veneto.net

DISCIPLINARE DI GARA

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO**

CIG 7066859C85

INDICE

GLOSSARIO	4
1. INFORMAZIONI GENERALI	7
1.1 Reperibilità della documentazione di gara	7
1.2 Richiesta di informazioni	7
1.3 Lingua e formato della documentazione da produrre	8
1.4 Codice identificativo gara (CIG)	8
1.5 Responsabile del procedimento	8
1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC... ..	8
2. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE	8
2.1 Oggetto della gara	8
2.2 Suddivisione in lotti	8
2.3 Luogo di svolgimento del servizio.....	9
2.4 Durata del contratto di concessione.....	9
2.5 Valore stimato del contratto.....	9
2.6 Sicurezza	9
2.7 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile.....	9
2.8 Remunerazione della concessione.....	10
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
3.1 Soggetti ammessi e non ammessi.....	10
3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi	11
3.3 Requisiti necessari per la partecipazione	11
3.3.1 Requisiti di ordine generale	12
3.3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del codice).....	12
3.3.3 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del codice).....	13
3.3.4 Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del codice).....	14
3.4 Avvalimento	15
3.5 Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	16
3.6 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	17
3.7 Chiarimenti di commissione	18
3.8 Subappalto	18
3.9 Pagamento del contributo all'ANAC... ..	19
3.10 Soccorso istruttorio	19

3.11 Criteri Ambientali Minimi “CAM” (D.M. 25.7.2011)	20
4. OFFERTA	20
4.1 Modalità e termini di presentazione dell'offerta	20
4.2 Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o consorzio	21
4.3 Area comunicazioni	21
4.4 Contenuto dell'offerta	21
4.4.1 Documentazione amministrativa – busta A	21
4.4.1.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	22
4.4.1.1.1 Modalità di compilazione	22
4.4.1.1.2 Informazioni generali sul DGUE	23
4.4.1.2 Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC...	23
4.4.1.3 Cauzione provvisoria	24
4.4.1.4 PASSOE rilasciato dall'ANAC...	27
4.4.1.5 Dichiarazione di presa visione dei luoghi	27
4.4.1.6 Dichiarazione relativa ai prodotti.....	27
4.4.1.7 Dichiarazione in relazione al centro di cottura	28
4.4.1.8 Procura	28
4.4.1.9 Avvalimento	29
4.4.1.10 Raggruppamenti temporanei di imprese	29
4.4.1.11 Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016.....	30
4.4.1.12 Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	30
4.4.1.13 Società cooperative e consorzi di cooperative	31
4.4.2 Offerta tecnica – busta B	31
4.4.2.1 Relazione illustrativa del servizio e relazione illustrativa del sistema informatizzato	32
4.4.3 Offerta economica – busta C	33
4.4.3.1 Offerta economica	33
5. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE	35
5.1. Criterio di aggiudicazione	35
5.1.1. Criteri di valutazione tecnica	36
5.1.2. Criterio di valutazione economica	44
5.2. Base d'asta	45
5.3. Cause di esclusione e vincoli.....	45
6. PROCEDURA DI GARA	46

6.1 Commissione giudicatrice	47
6.2 Procedura di aggiudicazione	47
6.3 Verifica di congruità dell'offerta	49
6.4 Controllo sul possesso dei requisiti	50
6.5 Accesso	51
6.6 Ricorsi e risoluzione del contratto	51
7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	52
7.1 Cauzione definitiva	53
8. DISPOSIZIONI VARIE	55
8.1 Categorie merceologiche D.P.C.M. 24/12/2015	56
9. TRATTAMENTO DEI DATI	56
10. ALLEGATI	56

GLOSSARIO

Di seguito, si riportano i riferimenti per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Amministrazioni: Amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'art. 3, c. 1, lett. a) del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito, per brevità "codice") coincidenti con i soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra (Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Pasubio Group s.p.a., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino) per conto dei quali la medesima stazione appaltante indice la presente procedura di affidamento.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione - ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici soppressa con decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014.

AVCPASS: Sistema informatizzato gestito dall'ANAC (delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche) relativamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che consente:

- alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- agli OE, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del codice. L'OE può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo. (FAQ "AVCPass" presso ANAC).

Criteri Ambientali Minimi (CAM): Criteri Minimi Ambientali previsti dal D.Lgs. 50/2016 art. 34 e art. 144, dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al Decreto Interministeriale n. 135 dell'1 aprile 2008,

aggiornato con decreto 10 aprile 2013, nonché dal Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Concessionario: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

CUC Schio Val Leogra: Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, amministrazione aggiudicatrice che indice la presente gara per conto del Comune di Schio.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): Modello di formulario adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, recepito con l'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e consistente in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;
- soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 91.

Ecolabel: Marchio di qualità ecologica nato nel 1992 con l'adozione del Regolamento Europeo n. 880/92 ed aggiornato con il nuovo Regolamento n. 1980 del 17 luglio 2000. È uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti e servizi che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo. L'ottenimento del marchio costituisce un attestato prestazionale che viene rilasciato solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri sono periodicamente sottoposti a revisione e resi più restrittivi, in modo da favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e servizi.

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Organismo riconosciuto: per organismo riconosciuto si intendono laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee, quali i laboratori accreditati ISO 17025.

Operatore economico (OE): Operatore economico come definito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del codice.

PASSOE: il PassOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema AVCPASS la conformità o meno dell'effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest'ultimo si è presentato in gara risultante dall'offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l'offerta si riferisce. (FAQ "AVCPass" presso ANAC).

Piccole Medie Imprese (PMI): Art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005:

- 1) La categoria della microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- 3) Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Soggetti svantaggiati: la locuzione soggetti svantaggiati comprende i soggetti individuati all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

Stazione appaltante: la stazione appaltante come definita dall'art. 3, c. 1, lett. o) del Codice coincide con la Centrale Unica di Committenza - Schio Val Leogra riportata per brevità "CUC Schio Val Leogra".

Terzo settore: soggetti del terzo settore sono: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro (delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016).

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, fornisce ai concorrenti indicazioni sulle modalità e le forme necessarie per la presentazione dell'offerta per l'affidamento della concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica ed è stato approvato con determinazione del Dirigente la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra n. 17 del 5 maggio 2017.

La procedura per l'individuazione degli offerenti è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del codice.

Il criterio per l'individuazione dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice.

Le spese per la pubblicazione di cui agli artt. 29, 72 e 73 del codice dovranno essere rimborsate alla CUC Schio Val Leogra da parte dell'aggiudicatario della presente procedura entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono indicativamente stimati in Euro 1.600,00, IVA compresa. La CUC Schio Val Leogra renderà noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione di cui all'art. 76 del codice, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche del costo di eventuali avvisi di proroga e/o rettifica al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del codice, la CUC Schio Val Leogra ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale relativo alla prestazione di servizi di ristorazione collettiva scolastica.

In particolare, è di fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di:

a) capacità economica e finanziaria proporzionata al valore annuo della concessione tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa concessionaria con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;

b) capacità tecniche e professionali idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

Il presente disciplinare recepisce quanto contenuto nel Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) di cui al decreto interministeriale n. 135 dell'1 aprile 2008, aggiornato con decreto 10 aprile 2013, nonché dal decreto ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

1.1 Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.comune.schio.vi.it, sezione "bandi di gara-avvisi", nell'apposita sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra.

Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito www.comune.schio.vi.it, nella sezione riservata alla suddetta CUC Schio Val Leogra.

1.2 Richiesta di informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara potranno essere chiesti alla CUC Schio Val Leogra. Le medesime dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2017 ed essere trasmesse come segue:

- attraverso l'apposita casella di posta elettronica certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

o, in alternativa:

- via mail all'indirizzo: cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati dalla CUC Schio Val Leogra in formato anonimo ed elettronico sul sito

www.comune.schio.vi.it, sezione “bandi di gara-avvisi”, nell'apposita sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra.

I concorrenti sono tenuti a verificare costantemente sul predetto sito eventuali chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti relativi alla presente procedura di gara, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del codice, i mezzi di comunicazione utilizzati dalla CUC Schio Val Leogra saranno esclusivamente elettronici; in particolare, tutte le informazioni attinenti alla presente procedura avverranno, a seconda del caso, mediante:

- posta elettronica certificata;
- pubblicazioni sul profilo www.comune.schio.vi.it.

1.3 Lingua e formato della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana.

1.4 Codice identificativo gara (CIG)

Il codice identificativo gara, anche ai fini della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara è il seguente: **7066859C85**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e sono consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

1.5 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento il Segretario Generale dott. Livio Bertoia.

Resta ferma la competenza del Comune di Schio di nominare il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del codice relativamente al contratto di concessione di servizio che sarà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

1.6 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La CUC Schio Val Leogra provvederà a comunicare al casellario informatico le informazioni di cui alla determinazione dell'ANAC (già Autorità Nazionale per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) n. 1 del 10 gennaio 2008, salvo i fatti riguardanti l'esecuzione del contratto, il cui onere rimane in capo al Comune di Schio.

La CUC Schio Val Leogra procederà nei confronti di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta alla consultazione dell'Osservatorio istituito presso l'ANAC.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

2.1 Oggetto della gara

Oggetto della gara è l'affidamento ad unico operatore economico della concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale presso le scuole del Comune di Schio, così come meglio definito all'art. 2 del Capitolato Speciale, al quale si rimanda.

2.2 Suddivisione in lotti

La concessione di cui alla presente gara non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto la medesima non è ritenuta funzionale né fattibile ai fini della prestazione del servizio, che

deve garantire unitarietà, in particolare nella parte relativa alla gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe.

2.3 Luogo di svolgimento del servizio

Il luogo di svolgimento del servizio è individuato presso le scuole primarie di Schio "G.Marconi", "G.B. Cipani", "A.Palladio", "Don Gnocchi", "V.Da Feltre", "San Benedetto", "Don Milani", "Giovanni XXIII", così come specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale.

2.4 Durata del contratto di concessione

Il contratto di concessione derivante dalla presente procedura di gara ha una durata di anni scolastici 5 (cinque) decorrenti dall'anno scolastico 2017/2018.

E' prevista l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 2 (due) anni scolastici da settembre 2022 a giugno 2024, alle medesime condizioni.

Il Comune di Schio allo scadere del termine contrattuale originario o di rinnovo opzionale, per ragione tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare la concessione in essere per un periodo massimo corrispondente all'anno scolastico, alle medesime condizioni del contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e di non creare disagi agli utenti fino all'entrata in servizio del subentrante.

2.5 Valore stimato del contratto

Il valore stimato del contratto di concessione per il quinquennio è pari ad Euro **1.810.900,00**, oltre all'IVA; del quinto d'obbligo è pari ad Euro **362.180,00**, oltre all'IVA; del rinnovo opzionale per un biennio è pari ad Euro **724.360,00**, oltre all'IVA.

Si precisa che il valore di cui sopra è frutto di una stima relativa al presumibile utilizzo del servizio di ristorazione collettiva scolastica e non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per il Comune di Schio nè per la CUC Schio Val Leogra nei confronti dell'aggiudicatario del contratto.

La controprestazione del concessionario consiste nel diritto del medesimo di riscuotere direttamente le tariffe della ristorazione scolastica secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

2.6 Sicurezza

Si rimanda all'art. 34 del Capitolato Speciale e al "Documento di valutazione dei rischi interferenti", allegato C) allo stesso.

Si evidenzia, in particolare:

- che i costi relativi alle misure di sicurezza necessari per eliminare e, ove possibile, ridurre al minimo le interferenze, sono stati valutati pari ad Euro 0,00, poichè è da intendersi che l'eliminazione o la riduzione dei suddetti rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. stesso;
- che il concessionario deve garantire la disponibilità per l'effettuazione, prima dell'inizio del servizio, di una riunione di coordinamento con il responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Schio, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e seguenti;
- che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del codice.

2.7 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, il concessionario subentrante si impegna a garantire l'assunzione del personale già impiegato nella concessione precedente, secondo le previsioni dei C.C.N.L. di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 e a norma di legge.

2.8 Remunerazione della concessione

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe della ristorazione scolastica secondo quanto indicato all'art. 35) del Capitolato Speciale. Per quanto attiene, in particolare, al pagamento dei corrispettivi dovuti al concessionario per i pasti fruiti dagli alunni (solo nel caso in cui le tariffe siano inferiori al prezzo di aggiudicazione e per l'ammontare della differenza) e dagli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito, il corrispettivo dovuto dal Comune di Schio al concessionario è finanziato con fondi propri del Comune stesso.

Il pagamento di tale corrispettivo verrà effettuato secondo quanto indicato al medesimo articolo 35 del Capitolato Speciale.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della presente procedura verranno aggiornati periodicamente, a partire dal terzo anno di concessione, secondo quanto indicato all'art. 36 del Capitolato Speciale.

Il contratto derivante dalla presente procedura è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi e non ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del codice.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), del codice, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Resta fermo quanto eventualmente previsto successivamente nel presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in R.T.I. o in consorzio ordinario di concorrenti.

E' fatto divieto a una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un consorzio), così come è fatto divieto a una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi consorzi pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 37 della legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La CUC Schio Val Leogra effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i controlli dovuti d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori aventi sede nei Paesi inseriti nelle *black list* in

possesso dell'autorizzazione, ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, e, in particolare:

- operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del codice nonché del disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici:

- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- che partecipano a più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- che, ai sensi dell'art. 48 del codice, partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ossia aggregazione di imprese di rete.

3.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice, ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del codice.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre, anche nell'ipotesi in cui i consorzi medesimi partecipino nell'ambito di un R.T.I. o di un consorzio. Ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con deliberazione dei rispettivi organi deliberativi, da produrre in allegato alla documentazione amministrativa, successivo paragrafo 4.4.1 del presente Disciplinare, con le modalità nel seguito indicate), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni. Per le modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta in caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi, vale quanto stabilito nel successivo paragrafo 4.2 del presente disciplinare e nelle altre parti del medesimo documento.

3.3 Requisiti necessari per la partecipazione

Ferme le modalità di presentazione dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara e segnatamente:

- i requisiti di ordine generale richiesti al successivo punto 3.3.1;
- i requisiti di idoneità professionale richiesti al successivo punto 3.3.2;
- i requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria richiesti al successivo punto 3.3.3;
- i requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa richiesti al successivo punto 3.3.4.

Tali dichiarazioni sono contenute nel Modello 1 (DGUE) di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare e nel Modello 5 di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7. Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta, a pena di esclusione, con le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, i requisiti di partecipazione di cui al bando di gara dovranno essere così posseduti/dichiarati:

- a) con riferimento alle situazioni personali, i requisiti di cui al successivo punto 3.3.1: da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito); da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice (sia costituito che costituendo); dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice;
- b) con riferimento alla capacità economico e finanziaria di cui al successivo punto 3.3.3: dal R.T.I. o dal consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui al DGUE (successivo paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare) relativamente al proprio fatturato; dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo;
- c) relativamente alle capacità tecniche e professionali, i requisiti di cui al successivo punto 3.3.4: in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice sia costituiti che costituendi, da almeno un'impresa costituente il R.T.I. o il consorzio; dal consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti, in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice.

3.3.1. Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici:

- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78) o che non risultino avere in corso un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione.

3.3.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del codice)

L'idoneità professionale deve essere dimostrata mediante:

a) iscrizione al Registro delle Imprese per l'ambito di attività inerente l'oggetto della presente gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente procedura di gara raggruppamenti ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del codice non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del codice non ancora costituiti l'iscrizione di cui sopra deve essere posseduta, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Oltre all'iscrizione al Registro Imprese di cui alla lettera a):

b) iscrizione all'Albo delle società Cooperative, nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo 1577 del 14 dicembre 1947, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991;

c) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative, nell'ipotesi in cui concorrano alla presente procedura le cooperative sociali di cui all'art. 5, lett. b), della legge 381/1991;

d) essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), numero 2), del d.lgs. 81/2008.

Il requisito di cui al presente punto deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE (parte IV lettera A).

3.3.3. Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del codice)

I requisiti di capacità economico e finanziaria sono:

fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto della concessione (servizi di ristorazione collettiva scolastica) e per numero tre esercizi (2014-2015-2016). Il fatturato complessivo specifico relativo ai detti ultimi tre esercizi non può essere inferiore ad Euro 1.100.000,00, IVA esclusa. Per gli operatori economici che si siano costituiti o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il fatturato di cui al presente punto deve essere rapportato al periodo di attività in base alla seguente formula: *fatturato richiesto/36 mesi x numero mesi di attività*. In tal caso, il concorrente dovrà compilare la parte IV, lett. "B capacità economico finanziaria", punto 3 del DGUE.

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto della concessione e delle sue peculiarità, data l'oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti diverse attività (preparazione quotidiana dei pasti della ristorazione scolastica, trasporto ai terminali di consumo, riscossione delle tariffe) tali da esigere un'organizzazione solida, articolata e roduta, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

Tale requisito deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE (parte IV lettera B) "capacità economico finanziaria", punto 2a).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) o dell'art. 48, comma 8, del codice, questi potranno cumulare i requisiti di cui al presente paragrafo posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In tal caso sarà

necessario specificare le parti, in termini percentuali, del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere, a pena di esclusione, una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui al presente punto.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente procedura di gara operatori economici che, in quanto costituitisi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni (in tal caso, la data di inizio di attività dovrà risultare da quanto dichiarato nel DGUE - parte IV lettera B) "capacità economico finanziaria", punto 3) non posseggano il requisito di capacità economica finanziaria di cui al presente paragrafo, è sufficiente un importo relativo al volume d'affari nei servizi di ristorazione collettiva scolastica pari ad Euro 740.000,00, IVA esclusa.

3.3.4. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del codice)

I requisiti di capacità tecniche e professionale sono:

a) principali servizi di ristorazione collettiva scolastica effettuati con buon esito o in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), con il rispettivo importo, data e destinatario pubblico o privato; tale requisito deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE - parte IV lettera "C) capacità tecniche e professionali", punto 1b). I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e, cioè, 2014-2015-2016.

Nel caso di periodo di attività inferiore al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) potranno essere indicati i principali servizi di ristorazione collettiva scolastica effettuati, con buon esito o in corso di esecuzione, nel periodo di effettiva attività.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) o 48, comma 8, del codice, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla lettera a) posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In tal caso sarà necessario specificare le parti, in termini percentuali, del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere, a pena di esclusione, una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2,

lett. b) e c), del codice, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla lettera a);

b) possesso di registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009) sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o di certificazione ISO 14001 o equivalente in corso di validità. La CUC Schio Val Leogra accetta parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). Tale requisito deve risultare da quanto dichiarato nel DGUE - parte IV, lett. "C capacità tecniche e professionali", punto 7 e parte IV, lett. "D Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale".

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lett. d) ed e) o 48, comma 8, del codice, tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario devono essere in possesso della predetta registrazione/certificazione/sistema di gestione ambientale attestata da ciascuna impresa. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del codice, il requisito di cui alla presente lettera b) deve essere posseduto dal consorzio;

c) proprietà/disponibilità di un centro di cottura idoneo a garantire quantitativamente e qualitativamente la richiesta di servizio esplicitata nel Capitolato Speciale, regolarmente autorizzato sulla base delle normative in materia igienico/sanitaria, da utilizzarsi per l'espletamento del servizio, tale da consentire che il tempo di consegna dei pasti pronti veicolati dal centro di cottura al plesso scolastico più lontano non superi 60 (sessanta) minuti. Tale requisito deve risultare da quanto dichiarato nel Modello 5, che verrà considerato quale allegato al DGUE.

3.4. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 89 del codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del codice - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico e finanziari e/o tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, e in conformità all'articolo 89, comma 1, del codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare tale facoltà nel DGUE (parte II, lett. C) di cui al paragrafo 4.4.1.1 del presente disciplinare e produrre nella documentazione amministrativa a pena di esclusione quanto specificato al successivo paragrafo 4.4.1.9 del presente disciplinare. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

Inoltre, devono essere altresì presentati, oltre ai documenti indicati al paragrafo 4.4.1 del presente disciplinare, anche i seguenti allegati:

1. DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con il quale:

1.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.2 si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Schio a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

1.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

2. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

3.5. Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici

L'art. 213, comma 8, del codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, ANAC).

In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 213, comma 8, l'ANAC gestisce la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita a seguito di emissione della "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 giugno 2013, prevede, infatti, che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass per gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici verrà definito con una successiva deliberazione dell'AVCP. La medesima ANAC precisa, comunque, che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based. Ciascun concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo art. 4.4.1.4 del presente disciplinare. In adempimento a quanto previsto dall'art. 213, comma 8, del codice, nonché dalla deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, la CUC Schio Val Leogra si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la CUC Schio Val Leogra provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. Si precisa che, in caso di avvalimento, la procedura informatica on line per l'acquisizione del pass deve essere "aperta" inizialmente dall'impresa ausiliaria e successivamente "chiusa" dall'impresa avvalente, e che il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione".

3.6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.schio.vi.it - sezione riservata alla CUC Schio Val Leogra. Sarà inoltre possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso la sede centrale della CUC Schio Val Leogra – via Pasini n. 33 – 36015 Schio (VI), previo appuntamento telefonico ad uno dei seguenti contatti: 0445/691210, 0445/691206, oppure scrivendo a cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it

E' opportuno prendere visione dei luoghi in cui saranno svolti i servizi.

Il sopralluogo è, comunque, facoltativo.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare alla CUC Schio Val Leogra almeno 9 (nove) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica cucschiovalleogra@comune.schio.vi.it specifica richiesta di sopralluogo utilizzando il Modello 2 allegato al presente disciplinare.

Si precisa che alla presa visione dei luoghi saranno ammessi:

- per le singole imprese: il legale rappresentante dell'impresa, il direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA/Registro, oppure un dipendente della stessa, munito di specifica delega;
- per i consorzi: il legale rappresentante dell'impresa, il direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA/Registro, oppure un dipendente di almeno una delle imprese consorziate, munito di specifica delega, oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio;
- per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico, oppure per operatori che intendano riunirsi o consorziarsi: il legale rappresentante dell'impresa, il direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA/Registro, oppure un dipendente dell'impresa mandataria, oppure un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purchè munito di specifica delega di tutti detti operatori. La ditta concorrente può, comunque, rilasciare idonea procura notarile a persone diverse da quelle sopraindicate, che dovrà essere esibita al personale della CUC Schio Val Leogra al momento della presa visione dei luoghi, unitamente a valido documento di riconoscimento.

Il concorrente che prenderà visione dei luoghi dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al Modello 3, che verrà consegnato dai funzionari della CUC Schio Val

Leogra o del Comune di Schio all'atto dell'effettuazione del sopralluogo. Tale Modello dovrà essere inserito nella busta A – documentazione amministrativa (punto 4.4.1 del presente disciplinare).

3.7. Chiarimenti di commissione

La CUC Schio Val Leogra, e per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettera g), del codice e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, del codice, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

3.8. Subappalto

Il subappalto è consentito unicamente con riferimento al trasporto dei pasti dal centro di cottura ai plessi scolastici, come specificato all'art. 23 del Capitolato Speciale.

Non si considera subappalto la fornitura del sistema informatizzato di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale.

In sede di partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico, utilizzando il Modello 1 – DGUE (parte II, lett. D) - deve indicare se intende subappaltare l'attività di trasporto dei pasti dal centro di cottura ai plessi scolastici e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale; nel caso in cui intenda avvalersi del subappalto, deve, conformemente a quanto previsto dagli articoli 105, comma 6 e 174, comma 2, del codice;

- indicare una terna di nominativi di subappaltatori riportando per ognuno di essi gli estremi anagrafici (ragione sociale, indirizzo, telefono, pec, ecc.);
- dichiarare che non sussista, nei confronti dei nominativi di cui sopra, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In sede di esecuzione del contratto del presente disciplinare, l'operatore economico deve:

- depositare presso il Comune di Schio copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto, trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;
- trasmettere al Comune di Schio, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore stesso con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune di Schio sospende il successivo pagamento a favore del concessionario.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Schio ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 174, comma 7, del codice, con riferimento alla natura del contratto di concessione, il Comune di Schio non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Nella contrattazione e nella stipulazione del contratto di subappalto, il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni e i termini di pagamento che risulteranno nel contratto di concessione. Il Comune di Schio effettuerà il controllo della regolarità contributiva in occasione di ogni pagamento al concessionario e, qualora dai riscontri eseguiti emergessero delle irregolarità, lo stesso, previa diffida ad adempiere rivolta a quest'ultimo, provvederà al pagamento dovuto agli enti previdenziali, assicurativi o assistenziali, valendosi a questo fine di quanto spetterebbe al concessionario a titolo di corrispettivo dei servizi eseguiti, nonché dell'importo della cauzione definitiva. Il concessionario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 174 del codice.

3.9. Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione gara di cui al punto 4.4.1.2 del presente disciplinare.

3.10. Soccorso istruttorio

La CUC Schio Val Leogra applicherà l'istituto del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9 del codice; pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, assegnerà al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Tali dichiarazioni devono essere presentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.820,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di mancato pagamento della sanzione o di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla CUC Schio Val Leogra. Costituiscono irregolarità non essenziali la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, per le quali la CUC Schio Val Leogra chiederà la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.11. Criteri Ambientali Minimi "CAM" (D.M. 25.7.2011)

Ai sensi degli artt. 30, 34, 95, comma 6, e 100, del codice, il servizio di ristorazione collettiva scolastica deve essere svolto in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 luglio 2011, disponibile sul sito web <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement (GPP), nonché dal Capitolato Speciale. Il decreto definisce i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari, in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008, n. 135, e successivi aggiornamenti.

Gli standard di qualità richiesti riguardano quanto precisato all'art. 12 del Capitolato Speciale.

Nella procedura del presente disciplinare sono stati introdotte specifiche tecniche di base e premianti.

Inoltre, si informa che il Comune di Schio ha adottato il PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile).

4.OFFERTA

4.1. Modalità e termini di presentazione dell'offerta

Per prendere parte alla procedura aperta per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica, dovrà pervenire alla CUC Schio Val Leogra, presso il **Comune di Schio, sportello QUI Cittadino**, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **20 giugno 2017** a pena di esclusione, un unico plico contenente quanto specificato ai successivi punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, debitamente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, al fine di assicurare la segretezza dell'offerta. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso lo sportello QUI Cittadino - accesso dal portone centrale di Piazza Statuto - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato 9.00-13.00; giovedì 9.00-18.30 presso Piazza Statuto – 36015 Schio (VI) – tel. 0445/691212 – 691242. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga consegnato all'indirizzo indicato in tempo utile. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché atta a garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle ulteriori buste.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinte buste, tutte sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

busta A - documentazione amministrativa

busta B – offerta tecnica

busta C - offerta economica

Nel plico unico e principale e su ogni busta interna dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni), l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice e la seguente dicitura:

“PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - 2017/2022”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituiranno causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario) vanno riportate sul plico unico e principale e sulle buste A, B e C le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla;
- un'offerta ritirata equivarrà a un'offerta non presentata.

4.2. Modalità tecniche di partecipazione in caso di R.T.I. o consorzio

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (R.T.I./consorzi/GEIE sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il R.T.I./consorzio/GEIE.

4.3. Area comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio presso l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica nella documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta. Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, ogni impresa facente parte del R.T.I. o del consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita casella di posta elettronica certificata.

La CUC Schio Val Leogra, ai sensi dell'art. 40 del codice, utilizzerà esclusivamente la posta elettronica certificata ed eventualmente la posta elettronica ordinaria per le comunicazioni specifiche ai singoli concorrenti riguardanti la presente procedura. Nel caso di indisponibilità del sistema di posta elettronica certificata o del web, e comunque in ogni caso in cui la CUC Schio Val Leogra lo riterrà opportuno, la stessa invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo fax, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza (art. 30 del codice) le pubblicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara seguiranno quanto indicato al precedente paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

4.4. Contenuto dell'offerta

4.4.1. Documentazione amministrativa - busta A

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra attraverso la busta A la seguente documentazione amministrativa da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura, oltre alla copia di un documento di identità dei soggetti firmatari:

1. **DGUE** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. **Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. **cauzione provvisoria** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
4. **PASSOE** rilasciato dall'ANAC (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4);
5. **dichiarazione di presa visione dei luoghi** in caso di effettuazione del sopralluogo (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
6. **elenco dei prodotti utilizzati** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
7. **dichiarazione in relazione al centro di cottura** (di cui al successivo punto 4.4.1.7).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

8. **procura** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.8);
9. documentazione relativa **all'avvalimento** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.9);
10. documentazione relativa ai **R.T.I.** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.10);
11. documentazione relativa ai **consorzi** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.11);
12. documentazione relativa ad **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.12);
13. documentazione relativa a **società cooperative e consorzi di cooperative** (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.13).

4.4.1.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, resa dal legale rappresentante, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti ai sensi degli articoli di cui sopra, da predisporre utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito per brevità "DGUE") di cui al Modello 1 allegato al presente disciplinare, come previsto dall'art. 85 del codice e successive aggiornamenti. La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

4.4.1.1.1. Modalità di compilazione

Le istruzioni di compilazione del DGUE sono riportate nelle linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sopra indicate e reperibili al seguente link: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> In ogni caso si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, e VI, mentre la parte I, di competenza della CUC Schio Val Leogra, è già stata compilata.

L'art. 81 del codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per le partecipazioni alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 40 del codice, il DGUE va compilato prioritariamente in modalità elettronica e presentato su supporto digitale (Pen Drive o CD); in alternativa, ai sensi del

comma 2 del medesimo articolo, fino al 18 ottobre 2018, è possibile utilizzare il Modello 1 allegato al presente disciplinare mediante compilazione e sottoscrizione dello stesso in modalità cartacea.

Può essere riutilizzato un DGUE utilizzato in una precedente procedura, purchè venga confermato dall'operatore economico che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il DGUE deve essere presentato da tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il DGUE deve essere sottoscritto e presentato dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dalle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

4.4.1.1.2. Informazioni generali sul DGUE

Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L3/16 del 6 gennaio 2016 e nelle istruzioni che accompagnano il citato Regolamento è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia. Le istruzioni operative di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L3/16 del 06/01/2016, sono reperibili on line al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX %3A32016R0007](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007).

4.4.1.2. Ricevuta di versamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al precedente paragrafo 3.9 del presente disciplinare. L'importo dovuto è pari ad Euro **140,00** (centoquaranta/00).

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A riprova

dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire alla CUC Schio Val Leogra:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in qualsiasi caso di versamento, copia (stampa) della pagina web del sito dell'Autorità www.anticorruzione.it/riscossioni.html attestante l'avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico del concorrente l'onere di verificare l'effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere sempre corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

4.4.1.3. Cauzione provvisoria

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione e, quindi, pari ad Euro 36.218,00 (detratte le riduzioni come sotto esplicitate). L'eventuale mancanza non costituisce esclusione dalla procedura e potrà essere sanata secondo il c.d. "soccorso istruttorio" di cui al paragrafo 3.10 del presente disciplinare. La cauzione va intestata al Comune di Schio.

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Schio. La cauzione provvisoria può essere, altresì, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. La CUC Schio Val Leogra in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'ANAC dell'1 luglio 2015. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice, può essere ridotto secondo quanto di seguito riportato:

1. Riduzione del 50% - UNI CEI ISO 9000

L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17000;

2. Riduzione del 30% - EMAS

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; oppure, in alternativa all'EMAS.

Riduzione del 20% - UNI EN ISO 14001

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. Riduzione del 20% - Ecolabel UE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione dei punti 1. e 2. per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

4. Altre riduzioni (*carbon footprint, rating di legalità, ecc.*)

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che verrà considerata come allegato al DGUE.

Si sottolinea che il concorrente deve, in ogni caso, possedere la registrazione EMAS o la certificazione UNI EN ISO 14001 (vedi precedente punto 3.3.4).

Si precisa inoltre che:

a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario

di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni, attestate da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle predette certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di dette riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. corrispondente dichiarazione di cui al DGUE);

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso delle predette certificazioni.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della CUC Schio Val Leogra nel corso della procedura. La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della CUC Schio Val Leogra. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio a pena di esclusione. La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti. La cauzione provvisoria è soggetta a reintegrazione, a pena di esclusione dalla gara, nei casi stabiliti dall'ANAC con propria determinazione n. 1 dell'8.1.2015.

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere prestate avvalendosi dello schema tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e devono essere emesse a favore del Comune di Schio, con sede in Via Pasini, 33, C.F. 00402150247. La cauzione provvisoria e l'impegno dell'istituto bancario o della compagnia di assicurazioni o di uno degli intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario potranno essere costituite mediante una delle seguenti modalità:

- in forma elettronica;
- in forma cartacea.

In particolare:

a) nel caso di invio in formato cartaceo di un documento informatico su supporto digitale (Pen drive o CD) si precisa che la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente

risultasse aggiudicatario, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 23, del d.lgs. n. 82/2005;

b) nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria dovrà essere inviata secondo le modalità sopra descritte;

c) nel caso di invio in formato elettronico (Pen Drive o CD), la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del richiamato decreto;
[ovvero, in alternativa]
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del d. lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

4.4.1.4. PASSOE rilasciato dall'ANAC

Il concorrente dovrà presentare il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione 111 del 20 dicembre 2012 dell'ex AVCP, accedendo all'apposito link sul portale AVCPASS, come meglio precisato al paragrafo 3.5 del presente disciplinare.

Si precisa che:

- in caso di avvalimento, la procedura informatica *on line* per l'acquisizione del pass deve essere "aperta" inizialmente dall'impresa ausiliaria e successivamente "chiusa" dall'impresa avvalente;
- il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione".

L'eventuale mancanza non costituisce esclusione dalla procedura e potrà essere sanata secondo il c.d. "soccorso istruttorio" di cui al paragrafo 3.10 del presente disciplinare.

4.4.1.5. Dichiarazione di presa visione dei luoghi

Il concorrente che avrà effettuato il sopralluogo (facoltativo) dovrà presentare la dichiarazione di presa visione dei luoghi di cui al Modello 3, che verrà rilasciato dalla CUC Schio Val Leogra o dal Comune di Schio secondo le modalità indicate al paragrafo 3.6 del presente disciplinare. L'eventuale mancanza non costituisce esclusione dalla procedura essendo il sopralluogo facoltativo.

4.4.1.6. Dichiarazione relativa ai prodotti

- a) Tutti i prodotti per la pulizia e sanificazione utilizzati per i refettori, la cucina della scuola primaria “Giovanni XXIII” di S.Ulderico di Tretto, nonché per il centro di cottura, devono essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392, relativi ai presidi medico chirurgici.

Nella documentazione amministrativa, pertanto, il concorrente dovrà dichiarare – conformemente al Modello 4 - il nome commerciale e la marca dei prodotti che il concorrente stesso si impegna ad utilizzare. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta EU Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa.

- b) Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti “tessuto-carta”, che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – gli stessi devono rispettare i criteri ecologici previsti dall'art. 2 e relativo allegato della decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). In tal caso, il concorrente, sempre in sede di documentazione amministrativa, dovrà dichiarare – conformemente al suddetto Modello 4 - il nome commerciale e la marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta EU Ecolabel 2009/568 CE che sono presunti conformi, dovrà essere presentato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

L'eventuale mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo non costituisce esclusione dalla procedura e potrà essere sanata secondo il c.d. “soccorso istruttorio” di cui al paragrafo 3.10 del presente disciplinare.

4.4.1.7 Dichiarazione in relazione al centro di cottura

In relazione alla disponibilità del centro di cottura idoneo a garantire quantitativamente e qualitativamente la richiesta di servizio esplicitata nel capitolato speciale, il concorrente deve, sempre in sede di documentazione amministrativa e utilizzando il Modello 5, esplicitare quanto segue:

- ubicazione del centro di cottura;
- conformità di locali e attrezzature impiegate alle normative vigenti in materia di edilizia, impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza;
- possesso dei documenti autorizzatori relativi al centro di cottura ai sensi della normativa vigente, consistenti in autorizzazioni sanitarie ai sensi della legge n. 283/1962 o SCIA sanitaria ai sensi del regolamento CE n. 852/2004.

Nel caso in cui il centro di cottura non sia di proprietà, occorre che il concorrente alleghi al Modello 5, il contratto che ne attesti la messa a disposizione o l'atto di impegno del locatore che ne attesti la disponibilità a favore dell'impresa concorrente con decorrenza entro la data di avvio del servizio e per tutta la durata della concessione.

Nel caso in cui il concorrente non disponga del centro di cottura, nel medesimo Modello 5, dovrà dichiarare l'impegno ad avere entro la data di avvio del servizio la disponibilità della struttura con tutte le caratteristiche sopra richieste.

4.4.1.8. Procura

Il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o il DGUE siano sottoscritti da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali

soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale del certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva.

4.4.1.9. Avvalimento

Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, le seguenti dichiarazioni, utilizzando il Modello 1 (DGUE) allegato al presente disciplinare:

- dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Schio a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del codice né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;
[in alternativa]
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Tale dichiarazione deve essere corredata da un documento d'identità del sottoscrittore.

4.4.1.10. Raggruppamenti temporanei di imprese

a) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il concorrente deve allegare al DGUE:

1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei servizi che verranno eseguiti da ciascun componente il raggruppamento stesso;
2. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È, peraltro, ammessa la presentazione del mandato e della procura mediante atto notarile redatto in forma pubblica.

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il concorrente deve allegare al DGUE le dichiarazioni, rese da ogni componente il raggruppamento o consorzio, attestanti:

1. a quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

3. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguita da ciascun componente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente.

4.4.1.11. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice dovranno presentare, allegata al DGUE, la seguente documentazione:

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- deliberazione dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla gara.

4.4.1.12. Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

a) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente.

b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa

mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

2. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, il concorrente deve allegare al DGUE la seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
[ovvero]
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

4.4.1.13. Società cooperative e consorzi di cooperative

Le società di cooperative e i consorzi di cooperative dovranno presentare, in allegato al DGUE, il certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il concorrente deve allegare al DGUE una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati.

4.4.2. Offerta tecnica - busta B

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra, attraverso la busta B – che dovrà essere debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura - la seguente documentazione tecnica da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura:

- a) **relazione illustrativa del servizio;**
- b) **relazione illustrativa del sistema informatizzato di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe, solo nel caso in cui il concorrente non abbia optato per il sistema “School E-Suite TM” attualmente utilizzato.** La mancata presenza nella busta B – offerta tecnica - della relazione di cui alla presente lettera b) verrà intesa dalla CUC Schio Val Leogra come opzione per il sistema “School E Suite TM”.

La documentazione tecnica – composta come sopra - andrà inserita nella busta B, debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura.

4.4.2.1 Relazione illustrativa del servizio e relazione illustrativa del sistema informatizzato

Per quanto attiene:

a) alla **relazione illustrativa del servizio**, la medesima dovrà essere, elaborata in maniera chiara ed esaustiva in modo da consentire alla commissione giudicatrice una sua appropriata, inequivocabile e completa valutazione. In particolare dovrà contenere tutti gli elementi necessari per permettere un'agevole e integrale valutazione dei criteri indicati nella **TABELLA A)** di cui al paragrafo 5.1.1 che segue; è parte integrante della suddetta relazione il Modello 6 allegato al presente disciplinare, da compilare a cura del concorrente in relazione ai sub criteri A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, B5, B8, B9.

Per quanto attiene:

b) alla **relazione illustrativa del sistema informatizzato di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe**, che dovrà essere presentata solo nel caso in cui il concorrente non abbia optato per il sistema “School E-Suite TM” attualmente utilizzato, la medesima dovrà dettagliare le caratteristiche di affidabilità, sicurezza e garanzia di tutte le funzionalità del sistema proposto richieste dal Capitolato speciale. Si specifica che il sistema informatizzato proposto deve essere già stato sperimentato presso altri enti, pubblici o privati, nelle parti fondamentali relative alla prenotazione dei pasti e alla riscossione dei pagamenti. Il concorrente dovrà, altresì, allegare una scheda tecnica del sistema e indicare quali sono gli enti pubblici o privati presso i quali tale sistema è stato utilizzato e il periodo di utilizzo. In ogni caso, il concessionario dovrà farsi carico dei canoni di manutenzione e di *hosting*, di aggiornamento *software* e di assistenza telefonica del sistema scelto.

La **relazione illustrativa del servizio** di cui al sub a) non dovrà superare, escluso l'indice, n. 15 fogli formato A4, carattere Arial, dimensione non inferiore a 12, interlinea singola, redatti fronte/retro, esclusi eventuali allegati, quali grafici, schede, tabelle, elenchi ecc. E' parte integrante della relazione il Modello 6 per la valutazione dei sub criteri da A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, B5, B8, B9. Tale Modello 6 non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del numero dei fogli di cui sopra.

La commissione non prenderà comunque in considerazione pagine eccedenti il limite sopra indicato, né quelle parti dell'offerta non strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali *dépliant*, *brochure* ecc. relative ad aspetti di immagine o politiche di *marketing*.

La **relazione illustrativa del sistema informatizzato di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe** di cui al sub b), ove presentata, non dovrà superare, escluso l'indice, n. 5 fogli formato A4, carattere Arial, dimensione non inferiore a 12, interlinea singola, redatti fronte/retro, esclusi eventuali allegati, quali grafici, schede, tabelle, elenchi ecc. La commissione non prenderà comunque in considerazione pagine eccedenti il limite sopra indicato, né quelle parti dell'offerta non strettamente attinenti le prestazioni contrattuali, quali *dépliant*, *brochure* ecc. relative ad aspetti di immagine o politiche di *marketing*.

La **relazione illustrativa del servizio** di cui al sub a) e, ove presentata, la **relazione illustrativa del sistema informatizzato di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe** di cui al sub b), dovranno contenere un indice completo di quanto in esse contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, essere in lingua italiana e prive di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione dei servizi offerti oggetto di gara.

Si precisa che tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente. Si precisa, inoltre, che quanto descritto nell'offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione nei tempi e modi descritti nell'offerta tecnica stessa.

L'offerta tecnica sviluppata come indicato ai sub a) e b) dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del codice non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è di 60/100.

Non verranno ammessi alla fase successiva della valutazione e, pertanto, non verrà aperta la relativa busta C "Offerta economica", i concorrenti che nell'offerta tecnica di cui trattasi non raggiungeranno il punteggio minimo di 36/60 punti. Di tale mancato superamento verrà dato conto nella stessa seduta pubblica di apertura della busta C "Offerta economica", prima di procedere all'apertura della busta stessa.

4.4.3. Offerta economica - busta C

Il concorrente dovrà far pervenire alla CUC Schio Val Leogra attraverso la busta C la seguente documentazione economica da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla procedura:

1. Offerta economica (di cui al successivo paragrafo 4.4.3.1).

L'offerta economica andrà inserita nella busta C, debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura; sulla busta andranno riportate le diciture specificate al precedente paragrafo 4.1 del presente disciplinare.

4.4.3.1. Offerta economica

L'offerta, da predisporre utilizzando il Modello 7 allegato al presente disciplinare, dovrà essere composta da:

a) offerta per pasto veicolato;

b) offerta per pasto preparato presso la cucina della scuola "Giovanni XXIII" di S.Ulderico di Tretto.

a) offerta per pasto veicolato

L'offerta per il pasto veicolato dovrà essere unica sia per la "Soluzione di tipo A" che per la "Soluzione di tipo B" (art. 6 del Capitolato Speciale); dovrà contenere l'importo espresso al ribasso rispetto al prezzo a base di gara e al netto dell'IVA e dovrà essere scorporata nel seguente modo:

- a) costo derrate alimentari;
- b) costo del personale impiegato nel servizio di produzione dei pasti;
- c) costo del personale impiegato nel servizio di distribuzione dei pasti, allestimento e pulizia refettori;
- d) costo del personale impiegato nel servizio di trasporto dei pasti;
- e) costo aziendale concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) (si rammenta che tale dato è a pena di esclusione);
- f) costo per adempimenti sicurezza alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg. CEE n, 178/02);
- g) costo di posate, bicchieri, piatti e piatti multiscoperto in materiale compostabile;
- h) costo materiale per pulizie e altro materiale a perdere;
- i) costo ammortamento e di esercizio automezzi per trasporto pasti (carburante, polizze assicurative, manutenzioni ecc., escluso il costo di cui alla lettera d);
- l) costo del servizio di gestione iscrizioni e riscossione pagamenti;
- m) costo utenze e manutenzioni ordinarie presso centro di cottura;
- n) altro (specificare);
- o) spese generali;
- p) utile d'impresa.

b) offerta per pasto preparato presso la cucina della scuola "Giovanni XXIII" di S.Ulderico di Tretto

L'offerta per il pasto (piatto unico) con preparazione presso la cucina della scuola Giovanni XXIII di Sant'Ulderico di Tretto (art. 6 Capitolato Speciale) dovrà contenere l'importo espresso al ribasso rispetto al prezzo a base di gara e al netto dell'IVA e dovrà essere scorporata nelle seguenti voci:

- a) costo derrate alimentari;
- b) costo del personale impiegato nel servizio di preparazione, distribuzione dei pasti, allestimento e pulizia refettorio e cucina;
- c) costo aziendale concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) (si rammenta che tale dato è a pena di esclusione);
- d) costo per adempimenti sicurezza alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg. CEE n, 178/02);
- e) costo di posate, bicchieri, piatti e piatti multiscoperto in materiale compostabile;
- f) costo materiale per pulizie e altro materiale a perdere;
- g) costo del servizio di gestione iscrizioni e riscossione pagamenti;
- h) altro (specificare);
- i) spese generali;
- l) utile d'impresa.

Nell'offerta economica gli importi di offerta dovranno essere indicati in cifre e in lettere con massimo 2 (due) decimali. Con riferimento all'offerta economica nella stessa il concorrente dovrà, altresì esprimere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima.

Si ribadisce che, nel rispetto del comunicato del Presidente ANAC del 27 maggio 2015, l'offerta dovrà contenere l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10 del codice.

Non sono ammesse offerte in aumento né offerte pari alla base di gara. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. Nella busta C contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) del codice non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

5. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

La CUC si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In tal caso, la CUC Schio Val Leogra valuterà la congruità dell'offerta e accerterà che la mancanza di altre offerte non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).

5.1. Criterio di aggiudicazione

La presente procedura verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti. Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito è pari a 100 punti, così suddivisi:

Punteggio massimo:	100
Punteggio tecnico (PT)	60
Punteggio economico (PE)	40
Totale	100

In particolare:

A) il **Punteggio Tecnico** (massimo 60 punti) verrà attribuito in relazione ai "criteri di valutazione tecnica" di cui al successivo paragrafo 5.1.1;

B) il **Punteggio Economico** (massimo 40 punti) verrà attribuito in relazione al "criterio di valutazione economica" di cui al successivo paragrafo 5.1.2.

Pertanto, la graduatoria di merito, verrà determinata in ragione di quanto segue:

PAQ = PT + PE

dove:

PAQ = punteggio totale attribuito in fase di aggiudicazione (max 100)

PT = punteggio tecnico assegnato alla valutazione dell'offerta tecnica (max 60)

PE = punteggio economico assegnato all'offerta economica massimo (max 40).

5.1.1. Criteri di valutazione tecnica

Con riferimento al criterio Punteggio Tecnico (PT), le offerte saranno valutate sulla base dei criteri di valutazione riportati nella seguente

TABELLA A)

A) QUALITA' ALIMENTI - MAX PUNTI 25,5	
CRITERIO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A1) Verdura e ortaggi biologici	<p>Max Punti 4,5 attribuiti al concorrente che avrà proposto la maggior quota percentuale (fra 0 e 100) di verdura e ortaggi biologici rispetto a quanto obbligatorio da Capitolato Speciale (pari al 40%)</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\% \text{ proposta offerta in esame}}{\% \text{ proposta dalla miglior offerta}} * 4,5$ <p>(La percentuale offerta fra 0 e 100 è riferita alla quota non obbligatoria, pari al 60%)</p>
A2) Patate biologiche	<p>Max Punti 3 attribuiti al concorrente che avrà proposto la maggior quota percentuale (fra 0 e 100) di patate biologiche rispetto a quanto obbligatorio da Capitolato speciale (pari al 40%)</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\% \text{ proposta offerta in esame}}{\% \text{ proposta dalla miglior offerta}} * 3$ <p>(La percentuale offerta fra 0 e 100 è riferita alla quota non obbligatoria, pari al 60%)</p>
A3) Formaggio DOP prodotto con latte italiano	<p>Max Punti 3 attribuiti al concorrente che avrà proposto la maggior quota percentuale (fra 0 e 100) di formaggio DOP prodotto con latte italiano</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\% \text{ proposta offerta in esame}}{\% \text{ proposta dalla miglior offerta}} * 3$
A4) Formaggio biologico	<p>Max punti 3 attribuiti al concorrente che avrà proposto la maggior quota percentuale (fra 0 e 100) di formaggio biologico rispetto a quanto obbligatorio da Capitolato Speciale (pari al 40%)</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\% \text{ proposta offerta in esame}}{\% \text{ proposta dalla miglior offerta}} * 3$

	(La percentuale offerta fra 0 e 100 è riferita alla quota non obbligatoria, pari al 60%)
A5) Pasta biologica prodotta <u>con grano italiano</u>	<p>Max Punti 3 attribuiti al concorrente che avrà proposto la maggior quota percentuale di pasta biologica prodotta con grano italiano.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\% \text{ proposta offerta in esame}}{\% \text{ proposta dalla miglior offerta}} * 3$
A6) Prodotti equo solidali Il concorrente dovrà impegnarsi a fornire banane provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi e ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea del Commercio Equo e Solidale, elaborato ed approvato da Fair Trade Labelling Organizations – FLO e World Fair Trade Organization – WFTO, indicando la frequenza di somministrazione: massimo 4 volte al mese.	<p>Max Punti 2 attribuiti al concorrente che avrà proposto la somministrazione mensile più frequente di banane provenienti dalle aziende appartenenti al circuito del commercio equo e solidale</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{n. \text{ somministrazioni mensili proposte offerta in esame}}{n. \text{ somministrazioni mensili proposte dalla miglior offerta}} * 2$
A7) Alimenti da agricoltura sociale Il concorrente dovrà indicare i prodotti provenienti da agricoltura sociale (legge 141/2015) oppure da terreni confiscati alla mafia, che intende inserire in menù (allegare attestazione comprovante la provenienza): massimo 2 prodotti da inserire nei menù	<p>Max punti 1 punti 0,5 per ogni derrata</p>
A8) Rendicontazione Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende rendicontare la quantità, la percentuale e la qualità dei prodotti (biologici, DOP, IGP, ecc.) previsti dall'art. 14 del Capitolato Speciale, nonché di quelli offerti in sede di gara. Criteri motivazionali: saranno valutate: semplicità, efficacia, completezza, tempistiche e strumenti utilizzati.	<p>Max Punti 2</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 2$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Rendicontazione".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Rendicontazione", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 2 (due) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>

<p>A9) Fornitori di materie prime. Il concorrente dovrà elencare i propri fornitori di materie prime, che possiedono la certificazione UNI EN ISO 22000:2005 inerente la produzione e/o il commercio di prodotti alimentare. Il concorrente dovrà allegare le certificazioni a comprova.</p>	<p>Max punti 4 attribuiti al concorrente che avrà proposto il maggior numero di fornitori di materie prime in possesso della certificazione.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{n. \text{ fornitori con certificazione proposti offerta in esame}}{n. \text{ fornitori con certificazione proposti dalla miglior offerta}} * 4$
---	---

B) MODALITA' ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DEL SERVIZIO – MAX PUNTI 29,5

CRITERIO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
<p>B1) Piano del ciclo produttivo Il concorrente dovrà descrivere il piano del ciclo produttivo presso il centro di cottura con riferimento alle varie fasi di preparazione dei pasti e delle diete, nonché la tracciabilità di tutte le fasi di preparazione e confezionamento dei pasti e delle diete, indicandone gli orari di svolgimento, i percorsi differenziati, tutte le attrezzature utilizzate nella produzione e nel confezionamento dei pasti e delle diete nel centro di cottura. Criteri motivazionali: saranno valutati: la preparazione dei pasti in prossimità dell'orario di trasporto e tutti gli accorgimenti finalizzati al mantenimento delle caratteristiche di qualità e sensoriali delle preparazioni, nonché i dettagli tecnico operativi su attrezzature e modalità impiegate.</p>	<p>Max Punti 2 Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 2$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Piano del ciclo produttivo". Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Piano del ciclo produttivo", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 2 (due) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
<p>B2) Contenitori attivi per trasporto dei pasti Il concorrente dovrà descrivere i contenitori per le varie pietanze che intende utilizzare per il trasporto dei pasti, indicando le loro caratteristiche per il mantenimento delle temperature e allegando le relative schede tecniche</p>	<p>Max Punti 2</p> <p>Punti 1 per contenitori con iniezione a vapore o coperchio attivo, oltre alla coibentazione termica/contenitori con piastre refrigerate. Punti 2 per contenitori attivi elettrici o con carrelli termici caldo-freddo.</p>
<p>B3) Trasporto dei pasti Il concorrente dovrà elaborare un piano di trasporto dei pasti veicolati che riduca al minimo i tempi di consegna, al fine di</p>	<p>Max Punti 6 così distinti: Max punti 2 per tempo medio di percorrenza</p>

<p>salvaguardare le caratteristiche dei pasti e contenere l'impatto ambientale. Il tempo di percorrenza per ogni singolo giro non deve essere superiore a 60 (sessanta) minuti.</p> <p>Il piano dovrà contenere, inoltre, l'elenco dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, sia di proprietà del concorrente, che di terzi, con l'indicazione del numero e della tipologia di alimentazione.</p> <p>Il tempo medio di consegna viene determinato sulla base dei tempi di percorrenza calcolati dal centro cottura all'ultimo refettorio servito, nell'arco della settimana (si veda allegato A) al Capitolato Speciale).</p> <p>Per il calcolo del tempo medio di consegna, la CUC si avvale del sito www.google.it/maps</p>	<p>1 punto per tempo medio di percorrenza compreso tra 45 e 20 minuti 2 punti per tempo medio di percorrenza inferiore di 20 minuti</p> <p>Max punti 4 per tipologia di alimentazione dei mezzi di trasporto, attribuiti al concorrente che avrà proposto il maggior numero di mezzi di trasporto con alimentazione a metano o bifuel o elettrica o ibrida.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\text{n. mezzi proposti offerta in esame}}{\text{n. mezzi proposti dalla miglior offerta}} * 4$
<p>B4) Piano di risoluzione delle emergenze.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare il piano finalizzato al mantenimento del servizio in caso di emergenze (es. mancata erogazione di acqua, energia elettrica, gas nel centro di cottura o presso la cucina della scuola primaria "Giovanni XXIII", difficoltà di circolazione stradale, eventi meteorologici, ecc.).</p> <p>Criteri motivazionali: saranno valutate l'efficacia delle soluzioni proposte al fine di garantire il minore impatto nei confronti dell'utenza, le modalità utilizzate e i tempi di risoluzione.</p>	<p>Max Punti 2</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 2$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Piano di risoluzione delle emergenze".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Piano di risoluzione delle emergenze", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 2 (due) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
<p>B5) Certificazioni</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il possesso della certificazione ISO 22000:2005 (Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare) e il possesso della certificazione ISO 22005:2008 (rintracciabilità nelle filiere agro alimentari). Il concorrente dovrà allegare le certificazioni a comprova.</p>	<p>Max 3 punti</p> <p>1 punto possesso ISO 22000:2005 2 punti possesso ISO 22000:2005 +ISO 22005:2008 3 punti possesso ISO 22000:2005 + ISO 22005:2008 (riferite sia alla ditta concorrente sia al centro di produzione dei pasti per il servizio oggetto del presente disciplinare)</p>
<p>B6) Formazione del personale</p>	<p>Max 4 punti</p>

<p>Il concorrente dovrà elaborare un piano di formazione del personale, da attuare per tutta la durata della concessione, come stabilito all'art. 31 del Capitolato Speciale. Detto piano dovrà affrontare le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -alimentazione e salute; -alimentazione e ambiente; -caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione; -stagionalità degli alimenti; -corretta gestione dei rifiuti; -uso di detersivi a basso impatto ambientale; -energia, trasporti e mense. <p>Criteri motivazionali: saranno valutati il grado di professionalità dei soggetti incaricati della formazione, la durata delle iniziative, la frequenza delle stesse, il coinvolgimento del personale</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 4$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Formazione del personale".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Formazione del personale", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 4 (quattro) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
<p>B7) Personale addetto al servizio.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere l'organico che sarà impiegato nel servizio di cui al presente disciplinare, indicando le relative professionalità, con la specifica del numero, mansioni, livello, monte ore e qualifica, distinto tra personale addetto alla preparazione, al trasporto, alla distribuzione, alla gestione della prenotazione/riscossione dei pasti, compresi il coordinatore responsabile del servizio, il dietista, il responsabile/referente cucina del centro di cottura e il responsabile della cucina della scuola primaria "Giovanni XXIII" di San Ulderico.</p> <p>Per i cuochi, il coordinatore responsabile del servizio, il dietista, il responsabile/referente cucina del centro di cottura e per il responsabile della cucina della scuola primaria "Giovanni XXIII" di San Ulderico dovrà altresì produrre il curriculum professionale.</p>	<p>Max punti 5,5 così distinti:</p> <p>Max punti 2,5 attribuiti al concorrente che avrà proposto presso il centro di cottura il maggior numero di cuochi diplomati oltre a quello richiesto dall'art. 29 del Capitolato speciale</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\text{n. cuochi diplomati offerta in esame}}{\text{n. cuochi diplomati proposti dalla miglior offerta}} * 2,5$ <p>MAX punti 1,5 attribuiti al concorrente che avrà proposto presso il centro di cottura il maggior numero di cuochi non diplomati, ma con almeno 3 anni di esperienza nel settore della ristorazione collettiva.</p> <p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = \frac{\text{n. cuochi con almeno 3 anni di esperienza offerta in esame}}{\text{n. cuochi con almeno 3 anni di esperienza proposti dalla miglior offerta}} * 1,5$ <p>1,5 punti attribuiti al concorrente che avrà proposto un responsabile per la cucina di San Ulderico con almeno 3 anni di esperienza nella ristorazione collettiva</p>

<p>B8) Addetti alla produzione dei pasti Il concorrente dovrà indicare il numero medio annuo degli addetti alla produzione dei pasti con il sistema fresco caldo impiegati nel centro di cottura destinato a fornire il servizio in oggetto e il numero medio annuo dei pasti prodotti al giorno nel medesimo centro di cottura e con riferimento all'anno 2016. Il numero di pasti/giorno verrà diviso per il numero degli addetti impiegati per la produzione degli stessi.</p>	<p>Max punti 2</p> <p>Punti 1 se un addetto produce tra 60 e 80 pasti al giorno Punti 2 se un addetto produce meno di 60 pasti al giorno</p>
<p>B9) Certificazioni Il concorrente dovrà indicare il possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 (Sicurezza ambienti di lavoro) e/o SA 8000:2008 (Responsabilità sociale di impresa). Il concorrente dovrà allegare le certificazioni a comprova.</p>	<p>Max punti 2</p> <p>1 punto per possesso OHSAS 18001:2007 1 punto per possesso SA 8000:2008</p>
<p>B10) Recupero di prodotti alimentari nel rispetto della legge 166/2016 Il concorrente dovrà presentare un progetto per il recupero delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale</p>	<p>Max punti 1</p> <p>1 punto per presenza del progetto</p>

C) INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALIMENTARE – MAX PUNTI 3	
CRITERIO PREMIATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

<p>C1) Progetto di educazione alimentare Il concorrente dovrà elaborare e realizzare per tutta la durata della concessione un progetto di educazione alimentare, inerente l'incremento del consumo di frutta e verdura, da proporre all'Amministrazione comunale e alle scuole interessate dal servizio, che preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti che intervengono nel processo di erogazione del servizio stesso (concessionario, Comune, dirigenti scolastici, genitori e soprattutto alunni). Criteri motivazionali: saranno valutati le caratteristiche, i tempi di svolgimento, le risorse tecniche, finanziarie, strumentali e umane messe a disposizione dal concorrente con oneri a proprio carico.</p> <p>In caso di aggiudicazione, il progetto dovrà essere concordato con il SIAN dell'AULSS competente per il Comune di Schio</p>	<p>Max punti 1,5</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 1,5$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri: insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1.</p> <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.</p> <p>Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "progetto di educazione alimentare".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "progetto educazione alimentare", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 1,5 (unovirgolacinque) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
---	---

<p>C2) Informazione agli utenti, prevista dall'art. 6 del Capitolato Speciale, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentazione, salute e ambiente, affrontando tra gli altri il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne, anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento degli animali; - provenienza territoriale degli alimenti; - stagionalità degli alimenti; - corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. <p>Il concorrente dovrà elaborare un piano di informazione agli utenti.</p> <p>Criteri motivazionali: verranno valutati i materiali di comunicazione realizzati, i supporti utilizzati, i temi e i contenuti del piano di informazione e la sua capillarità.</p>	<p>Max 1,5 punti</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 1,5$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> insufficiente: coefficiente pari a 0 sufficiente: coefficiente pari a 0,3 buono: coefficiente pari a 0,5 distinto: coefficiente pari a 0,7 ottimo: coefficiente pari a 1. <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.</p> <p>Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Informazione agli utenti".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Informazione agli utenti", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 1,5 (unovirgolacinque) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
--	--

D) SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI – MAX PUNTI 2

<p>Servizi migliorativi e/o aggiuntivi relativi al sistema informatizzato di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle tariffe.</p> <p>Criteri motivazionali: il punteggio a disposizione verrà attribuito in funzione dell'interesse per il Comune dei servizi di cui sopra, che risultino concretamente attuabili e senza oneri aggiuntivi a carico del medesimo Comune, aggiuntivi/migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale, descritti in maniera dettagliata, con indicazione della tempistica e dei costi previsti, che dovranno essere coerenti con le caratteristiche tecniche e con il valore di mercato del bene e/o del servizio di cui trattasi. In caso contrario, la proposta non sarà presa in considerazione.</p> <p>Esempi di servizi aggiuntivi/migliorativi ipotizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- ampliamento delle modalità di pagamento del servizio;- ampliamento delle modalità di prenotazione;- modifica delle modalità di raccolta delle iscrizioni.	<p>Max punti 2</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc * 2$ <p>dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla commissione di gara sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">insufficiente: coefficiente pari a 0sufficiente: coefficiente pari a 0,3buono: coefficiente pari a 0,5distinto: coefficiente pari a 0,7ottimo: coefficiente pari a 1. <p>I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.</p> <p>Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione "Servizi migliorativi e/o aggiuntivi".</p> <p>Si procederà, quindi, alla riparametrazione dei punteggi stessi al fine di assicurare l'equilibrio tra i diversi elementi. Nello specifico, attraverso la riparametrazione, alla ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio parziale più alto per l'elemento "Servizi migliorativi/aggiuntivi", sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) e conseguentemente il punteggio massimo attribuibile di 2 (due) punti, mentre alle altre ditte concorrenti saranno attribuiti rispettivamente coefficienti e punteggi in maniera proporzionale.</p>
--	--

5.1.2. Criterio di valutazione economica

Con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PE), ai fini della determinazione del relativo punteggio a ciascuna offerta, la commissione attribuirà i 40 punti sulla base della seguente formula:

$$X = 40 \times \frac{OPB}{OCI}$$

dove:

X = punteggio attribuito al concorrente *iesimo*

40 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

OPB* = offerta più bassa

OCI** = offerta del concorrente *iesimo*

Il valore della *offerta più bassa (OPB) e il valore della **offerta del concorrente *iesimo* (OCI) verranno calcolati nel seguente modo:

(OPV x 70.000) + (OPSU x 4.200)

dove:

OPV = offerta per pasto veicolato

70.000 = numero annuo di pasti veicolati previsti dalla concessione

OPSU = offerta per pasto S.Ulderico

4.200 = numero annuo pasti prodotti presso la cucina di S.Ulderico di Tretto previsti dalla concessione

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta tecnica al fine dell'individuazione della migliore offerta. Il punteggio massimo determinerà l'offerta nel suo complesso più vantaggiosa. In caso di parità di punteggio tra più offerenti, verrà prescelto quello che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica; persistendo la parità, deciderà la sorte.

5.2. Base d'asta

Il valore della base d'asta è il seguente:

Euro **4,85** per singolo pasto veicolato;

Euro **5,40** per singolo pasto preparato presso la cucina della scuola primaria "Giovanni XXIII" di S.Ulderico di Tretto.

Indicativamente, il numero totale dei pasti stimato è il seguente:

n. 70.000 pasti annui veicolati

n. 4.200 pasti annui preparati presso il plesso di S.Ulderico.

Si rinvia, per maggior chiarezza, all'Allegato A) del Capitolato Speciale, che dettaglia il numero pasti per ciascun plesso.

Il valore della base d'asta di cui sopra rispetta l'obbligo di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM di cui al decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

5.3. Cause di esclusione e vincoli

Si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla gara, senza possibilità di sanatoria ai sensi del soccorso istruttorio, nei seguenti casi:

- mancato recapito del plico di cui al punto 4 del presente disciplinare nel luogo e nel termine ivi indicati;
- mancanza dei requisiti generali e speciali desumibili già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- mancata presentazione nella busta A o nel plico della documentazione amministrativa di cui al punto 4.4.1 del presente disciplinare;
- offerta economica non contenuta nella busta C di cui al punto 4.4.3 del presente disciplinare;
- offerta economica non pervenuta;
- documentazione amministrativa e offerta economica firmate da persona diversa dal legale rappresentante, se non munita di procura allegata;
- cauzione provvisoria non regolarizzata in caso di attivazione del soccorso istruttorio;
- offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- presentazione del raggruppamento temporaneo di imprese contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo con omessa indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento;
- in caso di avvalimento, omessa indicazione della volontà di ricorrere a tale facoltà;
- mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio.

Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di svolgimento del servizio specificate nel Capitolato Speciale;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la CUC Schio Val Leogra si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente concessione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990 - la CUC Schio Val Leogra si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera e), del codice e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla CUC Schio Val Leogra stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La CUC Schio Val Leogra si riserva, altresì, di segnalare alle autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La CUC Schio Val Leogra provvederà a comunicare al casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto di concessione, da annotare nel casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo al Comune di Schio.

6. PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dallo sportello Qui Cittadino e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate in modo segreto.

6.1. Commissione giudicatrice

La CUC Schio Val Leogra nomina, ai sensi dell'articolo 77 del codice, una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la valutazione delle offerte presentate. Ai sensi del medesimo articolo (comma 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto 4.1 del presente disciplinare sia stato istituito l'albo di cui all'art. 78 del codice e sia stata adottata la relativa disciplina si osserveranno le seguenti regole:

- i commissari (art. 77, comma 3 del codice) saranno individuati dalla CUC Schio Val Leogra in qualità di stazione appaltante mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante stessa;
- il Presidente della commissione giudicatrice (art. 97, comma 8, del codice) è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Diversamente, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78 del codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 216, comma 12, del codice stesso, secondo il quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto".

In tal caso la nomina della commissione verrà effettuata da parte della CUC Schio Val Leogra tra i dirigenti e funzionari esperti dei propri soggetti aderenti e verrà formalizzata con apposito provvedimento amministrativo (determinazione del dirigente della CUC) nel quale sarà definita la composizione della commissione e saranno allegati i curricula dei relativi componenti. Ai fini di soddisfare il principio di trasparenza la determinazione di nomina della commissione e i curricula dei commissari saranno pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice.

In entrambi i casi verranno osservate le seguenti regole generali:

- la nomina dei commissari (art. 77, comma 7 del codice) e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- al momento dell'accettazione dell'incarico (art. 77, comma 9, del codice) i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
- i commissari (art. 77, comma 4, del codice) non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6.2. Procedura di aggiudicazione

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **21 giugno 2017** con inizio alle ore **9:00**, dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso la Sala Consiliare del Comune di Schio, piano primo di Palazzo Garbin, Via F.lli Pasini, 33, e procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

N°	SEDUTA	DESCRIZIONE PROCEDURA	ESITO
----	--------	-----------------------	-------

	P=Pubblica R=Riservata		
1	P	Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte, l'integrità del plico, la sigillatura, la denominazione del concorrente (art. 4 del presente disciplinare) e che le stesse offerte siano composte di documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato).	Elenco concorrenti ammessi alla procedura
2	P	Apertura del plico unico e della busta A "Documentazione amministrativa" ed esame delle sole dichiarazioni contenute.	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
3	P	Apertura della busta B "Offerta tecnica" e verifica della sola presenza della documentazione di cui al precedente punto 4.4.2 del presente disciplinare.	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
4	R	Esame del contenuto della busta B "Offerta tecnica" e attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 5.1.1 del presente disciplinare.	Attribuzione del punteggio all'offerta tecnica
5	P	Lettura dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica. Apertura della busta C "Offerta economica" e lettura dei ribassi offerti.	Lettura dei ribassi offerti
6 (i)	R	La commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti rispettivamente per l'offerta tecnica ed economica. Quindi individua le eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice	Individuazione delle offerte anomale e richieste di giustificazioni ai sensi dei commi 4, 5, 6 dell'art. 97 del codice
7 (i)	R	Esame della documentazione e della congruità delle giustificazioni prodotte dai concorrenti le cui offerte sono risultate anomale	Elenco concorrenti ammessi alla fase successiva
8	P	Lettura dei risultati della verifica di anomalia e dell'eventuale esclusione delle offerte anomale.	Definizione della graduatoria e redazione della proposta di aggiudicazione alla CUC Schio Val Leogra
9	R	Verifica dei requisiti ai sensi del combinato degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13, del codice mediante la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC.	Aggiudicazione a seguito dell'efficacia della proposta di aggiudicazione

(i) tali fasi riguardano il caso in cui vi siano offerte anomale.

Qualora non si rendesse necessario ammettere con riserva alcuno dei concorrenti, si procederà nella medesima seduta all'apertura della busta B - Offerta tecnica - al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti. Successivamente si procederà in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi.

Qualora si rendesse invece necessaria una seconda seduta pubblica per l'apertura della busta B, la medesima sarà comunicata agli interessati mediante PEC, almeno tre giorni prima, così come per l'apertura della busta C Offerta economica. Nella seduta pubblica per l'apertura della busta C sarà data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Dall'analisi della documentazione presentata, in caso di irregolarità formali non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della CUC Schio Val Leogra, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

La comunicazione delle date e dell'orario delle sedute pubbliche verrà effettuata almeno tre giorni prima agli interessati mediante PEC.

La commissione procederà alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m, del codice.

La CUC Schio Val Leogra procederà tempestivamente alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del codice e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale previsti dall'art. 83 del codice, secondo quanto indicato al successivo punto 6.4.

Saranno sottoposti a verifica il concorrente in posizione utile per l'aggiudicazione della concessione, nonché il concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice il termine per l'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente della CUC Schio Val Leogra è fissato in 30 giorni.

Entro il termine di 5 giorni dall'aggiudicazione, la CUC Schio Val Leogra effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del codice.

6.3. Verifica di congruità dell'offerta

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, come sopra esplicitati, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sarà invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 4, del citato codice. L'eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con il concorrente, comporta l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni caso la CUC Schio Val Leogra si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nella determinazione del costo del personale i concorrenti dovranno fare riferimento alle tabelle del costo del lavoro pubblicate con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comprehensive degli integrativi territoriali ove esistenti).

Saranno, pertanto, considerate inammissibili, ed escluse dalla gara, le offerte che avessero considerato costi del lavoro inferiori a tali tabelle, fatta salva la documentazione del possesso da parte del concorrente di benefici e/o agevolazioni derivanti dalla legge (ad

esempio differenti percentuali di ritenute INPS o INAIL a seconda del tipo di azienda) o da fonti da essa derivate.

6.4. Controllo sul possesso dei requisiti

La verifica dei requisiti, ai sensi del combinato dell'art. 81, comma 2 e 216, comma 13, del codice, avverrà mediante la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC. La CUC Schio Val Leogra acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali ed economica e finanziaria attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del codice. La CUC Schio Val Leogra comunque, si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del codice. Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

Si segnala che nel caso in cui presentino offerta concorrenti che non risultano essere registrati presso detto sistema AVCpass, oppure non presentano il documento PASSOE, la CUC Schio Val Leogra provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine perentorio per la produzione del PASSOE. Infatti, la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché la mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità previste nel presente disciplinare, non comportano, di per sé e salvo quanto appreso specificato, l'esclusione dalla procedura di gara, non rappresentando essi una condizione di partecipazione. Tuttavia, tali adempimenti rappresentano, per espressa previsione legislativa, la modalità indicata con la quale la stazione appaltante può procedere alla verifica dei requisiti del concorrente. Pertanto, se il concorrente sottoposto a verifica non è registrato al sistema AVCpass e/o non fornisce il PASSOE, la CUC Schio Val Leogra non sarà in condizione di appurare, nel rispetto del principio di tempestività, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Per quanto sopra esposto, nel caso di mancata regolarizzazione e di impossibilità a procedere con le verifiche dei requisiti, l'aggiudicazione sarà annullata, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

La mancata produzione della documentazione a comprova, nonché la mancata comprova dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

6.5. Accesso

Il concorrente dovrà autorizzare il Comune di Schio a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di

segreti tecnici o commerciali, il medesimo deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50/2016”, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscano segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In ogni caso, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata e utilizzata in caso di esercizio del diritto di accesso. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla CUC Schio Va Leogra, non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la CUC Schio Val Leogra consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53, comma 2, lett. a), c) e d) del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti che lo richiedono.

6.6. Ricorsi e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del codice se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Ai sensi dell'art. 204, comma 1, lett. b) del codice (art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico e finanziari e tecnico e organizzativi va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice.

Sempre ai sensi dell'art. 204, comma 1, lett. b) del codice, è inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del codice, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, il Comune di Schio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della concessione. L'affidamento avverrà alle condizioni previste dall'art. 110 del codice.

7. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del codice, viene richiesto agli aggiudicatari oltre alle spese per la pubblicazione di cui all'art. 72 del codice come previsto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, di far pervenire alla CUC Schio Val Leogra:

a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione, conforme al Modello 8 "Dichiarazione familiari conviventi" allegato al presente disciplinare di gara, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;

b) nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva per il contratto in favore del Comune di Schio a garanzia degli impegni contrattuali assunti con la stipulazione del contratto, nonché della serietà delle offerte presentate secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 7.1 del presente disciplinare; si precisa che, al fine di fruire del beneficio delle riduzioni previste della suddetta garanzia, gli aggiudicatari dovranno produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 7.1 del presente disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta.

In caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del codice, la documentazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice - di tipo orizzontale - dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del codice;
- in caso di R.T.I. o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice - di tipo verticale - da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48, comma 6, del codice;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, dal consorzio stesso.

Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel DGUE, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).

Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di *addendum* all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, il Comune di Schio verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, il Comune di Schio si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Ove la stessa stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del codice, procederà all'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro i termini indicati, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, il Comune di Schio potrà rivalersi sulla cauzione

prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto di concessione in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Schio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice. Il contratto e i suoi allegati sono soggetti all'imposta di bollo al momento della sottoscrizione.

Successivamente, il Comune di Schio comunicherà l'avvenuta stipulazione della concessione ai concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del codice.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nei termini stabiliti dal Comune di Schio. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto nel termine succitato, ovvero non presenti i documenti sopra indicati entro il termine assegnato dal Comune di Schio, si provvederà all'incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione per inadempimento. In tale caso, si provvederà a scorrere la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario nei confronti del quale si procederà con le stesse modalità alle verifiche e all'aggiudicazione definitiva, determinando i tempi per la stipulazione del contratto e la consegna dei documenti presupposti.

7.1. Cauzione definitiva

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del codice una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Comune di Schio, valida per tutta la durata del contratto di concessione stesso e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 103 del codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore del Comune di Schio è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del codice, come previsto, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, comma 7 dello stesso codice come di seguito riportato:

1. Riduzione del 50% - UNI CEI ISO 9000

L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17000;

2. Riduzione del 30% - EMAS

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; oppure, in alternativa all'EMAS.

Riduzione del 20% - UNI EN ISO 14001

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. Riduzione del 20% - Ecolabel UE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione dei punti 1. e 2. per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

4. Altre riduzioni (*carbon footprint*, *rating* di legalità, ecc.)

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Si sottolinea che il concorrente deve, in ogni caso, possedere la registrazione EMAS o la certificazione UNI EN ISO 14001 (vedi precedente punto 3.3.4).

Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. corrispondente dichiarazione di cui al DGUE);

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso delle predette certificazioni.

La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Schio.

La cauzione definitiva può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Le stesse devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Le garanzie dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili.

La mancata costituzione della garanzia in favore del Comune di Schio determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione rilasciata in favore del Comune di Schio copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del codice. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro.

8. DISPOSIZIONI VARIE

I documenti di gara non vincolano la CUC Schio Val Leogra e il Comune di Schio il quale si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta: di annullare, o revocare il bando di gara, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni.

La CUC Schio Val Leogra si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del codice. La CUC Schio Val Leogra si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In tal caso, la CUC valuterà la congruità dell'offerta e accerterà che la mancanza di altre offerte non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cd sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).

Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della stazione appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il

Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it. e che qui si intendono integralmente riportate.

Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni in materia di appalti e concessioni di contratti pubblici vigenti al momento della gara.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla presente procedura, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A.

8.1. Categorie merceologiche D.P.C.M. 24/12/2015

Si precisa che il servizio di ristorazione collettiva scolastica non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di approvvigionamento del servizio attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

A norma del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si comunica che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento del presente procedimento o conseguenti, relativamente all'iter burocratico del presente servizio. I dati vengono comunicati agli organi e uffici degli enti investiti del procedimento e la loro diffusione è limitata agli adempimenti procedurali. L'accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento comunale per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto, nel momento in cui l'operatore economico partecipa alla gara è da intendersi rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati nei limiti dell'iter procedurale della presente gara. Il titolare dei dati personali per la CUC Schio Val Leogra è il dott. Livio Bertoia.

10. ALLEGATI

La documentazione del presente disciplinare comprende i seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Allegato 1 - BANDO

Allegato 2 - DICHIPLINARE DI GARA

Allegato 3 - CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A

Modello 1 DGUE

Modello 2 RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (eventuale)

Modello 3 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI (eventuale)

Modello 4 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI

Modello 5 DICHIARAZIONE IN RELAZIONE AL CENTRO DI COTTURA

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA B

Modello 6 ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

Modello 7 OFFERTA ECONOMICA

Schio, 5 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Livio Bertoia)

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"
(artt. 20-21-24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)